



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOGHERINI)**

e dal Ministro dell'interno (ALFANO)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2710)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 luglio 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 luglio 2016*

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Memorandum stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Memorandum di cui all'articolo 1, valutati in 37.676 euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a 21.554 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**MEMORANDUM D'INTESA
SULLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR**

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, rappresentato dal Ministero dell'Interno dello Stato del Qatar, (qui di seguito definiti le due Parti); Consapevoli dei rapporti di amicizia tra i due Paesi;
Desiderosi di sviluppare tali rapporti;
Ansiosi di potenziare e sviluppare una forma di cooperazione comune nei settori della lotta al pericolo posto dalla proliferazione del terrorismo, criminalità organizzata, traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed altri reati gravi;
Richiamando la Risoluzione 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 Dicembre 1990 sulla Cooperazione Internazionale nella Lotta al Crimine Organizzato; la Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), così come emendata dal Protocollo Aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972); la Convenzione sul Traffico Illecito di Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971); la Convenzione sul Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988); il "Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990) redatti sotto l'egida delle Nazioni Unite; e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta al Crimine Transnazionale, firmata a Palermo il 13 dicembre 2000;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le due Parti collaborano reciprocamente, nel contesto del presente Memorandum d'Intesa, nei rispettivi ambiti di competenza ed in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, nella lotta alla criminalità in generale e nei casi in cui la prevenzione, scoperta e repressione dei reati e dei criminali richiedono un'azione comune tra le autorità competenti dei due Paesi.

Le due Parti collaborano specificamente e procedono a scambiarsi informazioni ed assistenza, conformemente alle rispettive leggi nazionali, nella lotta contro i reati qui di seguito specificati:

1. traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope pericolose e loro derivati, sostanze chimiche e droghe connesse,
2. terrorismo,
3. criminalità organizzata,
4. tutti i tipi di contraffazione e falsificazione,



5. tutti i tipi di contrabbando,
6. contrabbando di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi,
7. riciclaggio,
8. reati connessi alle carte di credito,
9. reati informatici e su Internet
10. reati commessi nei porti, aeroporti e altri varchi,
11. immigrazione clandestina.

Articolo 2

Le due Parti rafforzano la cooperazione e si scambiano assistenza reciproca per quanto attiene alla ricerca ed all'arresto dei latitanti e delle persone accusate o perseguite ai fini dell'esecuzione, nei loro confronti, di condanne emanate dai tribunali per i reati sopra citati o altri tipi di reati, conformemente alle procedure interne di ciascuna Parte.

Articolo 3

Le due Parti procedono allo scambio reciproco di informazioni importanti relative ai reati succitati, in fase di preparazione o già perpetrati.

Articolo 4

Al fine di effettuare la cooperazione reciproca nel settore della lotta contro la criminalità in generale, le due Parti:

1. si scambiano esperienze nei settori relativi all'utilizzo della tecnologia per la lotta ai reati e delle tecniche e mezzi per lo svolgimento delle indagini giudiziarie,
2. si scambiano ricerche, pubblicazioni e risultati della ricerca scientifica condotta nei settori coperti dal presente Memorandum d'Intesa allo scopo di organizzare e preparare le procedure nelle questioni di interesse reciproco,
3. si scambiano mezzi ed expertise per assistere ciascuna delle due Parti nella formazione del personale di sicurezza e di polizia,
4. si scambiano assistenza nei settori dello sviluppo scientifico e tecnico della polizia, delle indagini giudiziarie e delle attrezzature,
5. si scambiano informazioni e strumenti legislativi relativi agli atti criminali che avvengono all'interno o all'esterno del territorio delle due Parti e che sono connessi ad una delle due,
6. si scambiano informazioni operative di interesse reciproco sui rapporti ed i contatti che intercorrono tra i terroristi e gli altri gruppi criminali organizzati presenti in ciascuno dei due Paesi,
7. migliorano continuamente e reciprocamente le informazioni oggetto di scambio e relative alle minacce terroristiche esistenti, al traffico illecito di



sostanze stupefacenti e psicotrope pericolose, di sostanze chimiche e droghe connesse alla criminalità organizzata, nonché alle tecniche ed alle procedure organizzative adottate per combattere contro tali reati. La cooperazione prevista nel presente Accordo per la lotta al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope comprende anche - in conformità con la relativa legislazione nazionale - i precursori e le sostanze chimiche essenziali.

Articolo 5

Ciascuna delle due Parti può respingere in tutto o in parte qualsiasi richiesta presentata dall'altra Parte, qualora creda che la richiesta sia in conflitto con la sovranità, la sicurezza nazionale o l'interesse pubblico dello Stato o se la richiesta contrasta con un ordine o una sentenza giudiziaria.

Articolo 6

Le due Parti procedono allo scambio di riunioni e visite tra il personale degli organi preposti alla sicurezza di tutti i livelli, al fine di rafforzare la cooperazione ed i contatti.

Articolo 7

1. La Parte richiedente le informazioni ai sensi del presente Memorandum d'Intesa si impegna a garantire la riservatezza delle stesse e a non cederle a terzi senza l'autorizzazione della Parte che fornisce le informazioni. Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Memorandum d'Intesa dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.
2. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa siano utilizzati unicamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle norme previste dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani. I dati personali possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Memorandum d'Intesa, ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati, nel rispetto di quanto descritto al comma precedente.

Articolo 8

Il presente Memorandum d'Intesa non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle Convenzioni o trattati internazionali o bilaterali di cui sia parte uno dei due Stati.

In caso di conflitto, si applica la Convenzione o il Trattato che realizza di più tutta la cooperazione nel settore della sicurezza.

Articolo 9

Per la Repubblica Italiana, la struttura competente per l'esecuzione del presente Memorandum d'Intesa è il Ministero dell'Interno/Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per lo Stato del Qatar, la struttura competente per l'esecuzione del presente Memorandum d'Intesa è il Ministero dell'Interno/Dipartimento per la Cooperazione Internazionale.

Ogni Parte informa l'altra della designazione di un Punto di Contatto Nazionale.

Articolo 10

Le disposizioni del presente Memorandum d'Intesa o qualsiasi testo ad esso relativo possono essere emendate previo accordo reciproco scritto, in conformità alle rispondenti procedure costituzionali applicabili in entrambi i Paesi.


Articolo 11

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data dello scambio dei documenti di ratifica, rimarrà in vigore per cinque anni e si rinnoverà automaticamente per un periodo equivalente, salvo denuncia effettuata da una delle due Parti con preavviso scritto, per via diplomatica, di sei mesi dalla data di cessazione.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum di Intesa.

Fatto a Roma il 16 aprile 2012 corrispondente al ___/___/1433 Anno dell'Egira, in due originali ciascuno nelle lingue araba, italiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di controversia, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLO
STATO DEL QATAR



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON THE FIGHT AGAINST CRIME
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR**

The Government of the Italian Republic represented by the Ministry of Interior of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar, represented by the Ministry of Interior of the State of Qatar, (hereinafter referred to as the two Parties);

Being aware of the relations of friendship between the two Countries;

Desirous to develop these relations;

Keen to enhance and develop the form of common cooperation between them in the areas of fighting the danger of the proliferation of terrorism, organized crime, illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, and other serious crimes;

Recalling Resolution 45/123 of the UN General Assembly of 14 December 1990 on International Cooperation in the Fight Against Organized Crime; the Single Convention on Narcotic Drugs (New York, 30 March 1961) as amended by its Additional Protocol (Geneva, 25 March 1972); the Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Psychotropic Substances (Vienna, 21 February 1971); the Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 20 December 1988); the "Global Action Plan" (New York, 23 February 1990) drawn up under the aegis of the United Nations; and the UN Convention on the Fight Against Transnational Crime signed in Palermo on 13 December 2000 ;

Have agreed as follows:

Article 1

The two Parties shall cooperate between themselves, in the context of this MOU, within their respective jurisdictions and in conformity with their respective national laws in fighting crime in general and in the cases where prevention, discovery and suppression of crimes and their perpetrators require a joint action between the competent authorities in the two Countries.



The two Parties shall specifically cooperate and exchange information and assistance, according to their national laws in fighting the following crimes:

1. illicit trafficking in dangerous narcotic drugs, psychotropic substances and their derivatives, chemical substances and related drugs,
2. terrorism,
3. organized crime,
4. all types of forgery and falsification,
5. all types of smuggling,
6. smuggling of fire arms, ammunition and explosives,
7. money laundering,
8. credit card crimes,
9. computer and Internet crimes,
10. ports, airports and outlets crimes,
11. Illegal immigration.

Article 2

The two Parties shall enhance their cooperation and exchange mutual assistance in the area of search and arrest of accused fugitives or pursued to execute court sentences against them in the above-mentioned crimes and other crimes, in conformity with the internal procedures of each Party.

Article 3

The two Parties shall exchange important information related to the said crimes which are under preparation or are already committed;

Article 4

The two Parties, in order to realize the cooperation between them in the area of fighting crime in general, shall:

1. exchange experiences in the areas of the use of the technology of fighting crimes and techniques and means of criminal investigation,
2. exchange of researches, publications and results of scientific research in the areas covered by this MOU in order to organize and arrange procedures in matters of mutual concern,



3. exchange of means and expertise in order to assist each of the two Parties to train security and police personnel,
4. exchange of assistance in the areas of the scientific and technical development of the police, criminal investigation and equipment,
5. exchange of information and legislative instruments related to criminal acts that take place inside or outside the territories of the two Parties that are related to either of them,
6. exchange of field information of mutual interest on the connections and contacts between terrorist and other organized crime groups in each of the two Countries,
7. continuous mutual upgrading of information exchanged on existing terrorist threats, illicit trafficking in dangerous narcotic drugs and psychotropic substances, chemical substances and drugs related to organized crime, and the techniques and organizational procedures taken to fight these crimes. The cooperation envisaged in this Agreement to counter trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances shall also cover -in compliance with the relevant national legislation- precursors and essential chemicals.

Article 5

Either of the two Parties can reject totally or partially any request presented by the other Party should it believe that the request conflicts with the sovereignty, national security or the public interest of the state or should the request conflict with a court order or sentence.

Article 6

The two Parties shall exchange visits and convening of meetings between the personnel of the security organs at all level in order to strengthen cooperation and contacts.

Article 7

1. The Party requesting information under this Memorandum of Understanding shall undertake to ensure its confidentiality and retransmit it to third parties only upon authorization of the Party



providing it. Any request for information envisaged by this Memorandum of Understanding shall contain a brief description of the reasons justifying it.

2. The Parties agree that personal and sensitive data transmitted in the framework of this Memorandum of Understanding shall be used only for the purposes envisaged by it and shall comply with the provisions envisaged by international Conventions as regards human rights. Personal data may be retransmitted - for the purposes of this Memorandum of Understanding - to other persons or institutions only by previous written authorization of the sending Party, in compliance with the provisions contained in the paragraph above.

Article 8

This MOU shall not prejudice the rights and obligations deriving from the international or bilateral conventions or treaties to which either of the two States is a Party, in case of any conflict shall be applied the convention or treaty that most realizes the comprehensive security cooperation.

Article 9

As for the Italian Republic, the structure competent for the execution of this Memorandum of Understanding is the Ministry of Interior / Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

As for the State of Qatar, the structure competent for the execution of this Memorandum of Understanding is the Ministry of Interior / International Cooperation Department.

Each Party will inform the other of the appointment of a National Contact Point.

Article 10

The provisions of this MOU or any of its texts can be amended by written mutual agreement in accordance with the appropriate constitutional procedures applicable in either of the two Countries.




Article 11

This MOU shall enter into force on the date of exchange of its ratification documents, shall remain in force for five years and is automatically renewed for a similar period unless one of the two Parties desires its termination by informing the other Party in writing of its desire six months before of the date of termination through the diplomatic channels.

In witness thereof, the undersigned representatives, duly authorized by their respective governments, signed this MOU.

Done at Rome on april, 16th 2012 AD, corresponding to __ / __ /1433 AH, in two original copies, each in the Arabic , Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of dispute, the English text shall prevail.

ON BEHALF
OF THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC



ON BEHALF
OF THE GOVERNMENT OF THE
STATE OF QATAR



